

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

VENERDÌ 23 MAGGIO 1969

(12^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione congiunta e rinvio:

« Abrogazione della legge 25 maggio 1954, n. 291, relativa alla temporanea importazione di cacao in grani per la integrale spremitura » (302):

« Modifiche al decreto-legge 11 marzo 1950 n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202, e alla legge 25 maggio 1954, n. 291, per quanto riguarda il regime fiscale del cacao » (419) (D'iniziativa dei senatori Zugno ed altri):

| | |
|---|--------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 138, 145, 146 |
| ANTONINI | 145 |
| BUZIO | 145 |
| FADA, sottosegretario di Stato per le finanze | 145 |
| FOSSA, relatore | 138 |

Discussione e approvazione:

« Modifica agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, con il quale è stata istituita una

imposta erariale sul gas metano » (516) (D'iniziativa dei deputati Bianchi Gerardo ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

| | |
|---|-------------------------------------|
| PRESIDENTE, f.f. relatore | Pag. 146, 147, 148 149, 150, 151 |
| BANFI | 146, 147, 148, 149, 150 |
| BIAGGI | 147 |
| FADA, sottosegretario di Stato per le finanze | 146 148, 149, 150, 151 |
| FOSSA | 149 |
| SPAGNOLLI | 151 |

La seduta ha inizio alle ore 9,55.

Sono presenti i senatori: Antonini, Baldini, Banfi, Biaggi, Buzio, Corrias Efisio, De Luca, Formica, Fortunati, Fossa, Li Vigni, Martinelli, Parri, Pirastu, Segnana, Spagnolli e Zugno.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Belotti è sostituito dal senatore Berthet, il senatore Me-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)12^a SEDUTA (23 maggio 1969)

dici dal senatore Caroli e il senatore Oliva dal senatore Ricci.

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Fada e Martoni e per il tesoro Sarti.

B U Z I O , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

« Abrogazione della legge 25 maggio 1954, n. 291, relativa alla temporanea importazione di cacao in grani per la integrale spremitura » (302);

« Modifiche al decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202, e alla legge 25 maggio 1954, n. 291, per quanto riguarda il regime fiscale del cacao » (419), d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge:

« Abrogazione della legge 25 maggio 1954, n. 291, relativa alla temporanea importazione di cacao in grani per la spremitura » e « Modifiche al decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202, e alla legge 25 maggio 1954, n. 291, per quanto riguarda il regime fiscale del cacao », d'iniziativa dei senatori Zugno, Noè, Buzio e Fossa.

Data l'identità della materia dei due disegni di legge, propongo che la discussione generale su di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

Informo, però, che per entrambi i disegni di legge è stato chiesto il parere della 9^a Commissione, parere che non ci è stato ancora trasmesso.

F O S S A , relatore. L'apposita Sottocommissione pareri della 9^a Commissione

avrebbe dovuto trattare il problema nella seduta di mercoledì 21, quando il senatore Trabucchi avrebbe dovuto svolgere la relazione. Senonchè, data l'assenza del senatore Trabucchi, non si è potuta adottare alcuna decisione.

P R E S I D E N T E . In ogni modo i termini regolamentari sono scaduti e, pur tenendo sempre presente la doverosa cortesia verso le altre Commissioni, proceduralmente possiamo proseguire nei nostri lavori. Pertanto, invito il senatore Fossa a svolgere la sua relazione.

F O S S A , relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dovendo assolvere all'incarico di relazionare la Presidenza e i colleghi tutti in merito ai due disegni di legge all'ordine del giorno, tendenti il primo, quello presentato dal Governo, ad abrogare la legge 25 maggio 1954, n. 291, e il secondo a modificarla unitamente alla legge 9 maggio 1950, n. 202, ritengo indispensabile chiarire e precisare, immediatamente, i motivi che mi hanno indotto, insieme ai colleghi Zugno, Noè e Buzio, a proporre uno dei due disegni di legge sottoposti al vostro esame, per l'esattezza quello iscritto all'ordine del giorno con il n. 419, che propone una ristrutturazione del regime fiscale vigente, mirante alla modificazione della materia dopo l'abrogazione pura e semplice da parte del Governo, con il disegno di legge n. 302, delle norme in vigore in forza della citata legge n. 291 del 25 maggio 1954.

Questa legge, se non erro, proposta dall'allora ministro Vanoni, era nata — è chiaro — nel quadro della politica di liberalizzazione degli scambi, che per tanti anni rappresentò il caposaldo dell'intervento pubblico e governativo, al fine di promuovere l'inserimento della nostra economia nel mercato europeo e mondiale. La legge n. 291, infatti, mirava essenzialmente a mettere in condizioni di operare e competere sul mercato internazionale un settore industriale di certa importanza quale era ed è quello della spremitura del cacao, in quanto si trova a monte di molteplici utilizzazioni

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)12^a SEDUTA (23 maggio 1969)

per produzioni di vasta portata nel campo degli alimentari.

Gli effetti della legge n. 291 furono, senza dubbio, superiori alle aspettative e lo sviluppo, costante e sostenuto, dell'industria italiana della spremitura del cacao ha condotto l'Italia ad occupare oggi il terzo posto nelle esportazioni mondiali, subito dopo l'Olanda e il Brasile, tradizionali dominatori di questo mercato.

Evidentemente, si tratta oggi di esaminare e valutare se le ragioni che furono alla base della legge n. 291 abbiano ancora validità assoluta e generale; oppure se ci si trova oggi in una situazione tanto mutata da rendere inutile l'operare della legge stessa; o se, invece, e dico subito che questa è l'alternativa da me ritenuta valida, non ci si trovi nella necessità di modificare e correggere il meccanismo della legge n. 291, al fine di mantenerne e potenziarne gli effetti positivi, trasformando e modernizzando quanto, nel vigente meccanismo legislativo, risulti superato o inadeguato alla realtà attuale.

Dal punto di vista economico e tecnico-fiscale, infatti, ritengo sia facilmente e oggettivamente dimostrabile che la legge numero 291 ancora oggi mantiene la validità dimostrata non solo al momento della sua entrata in vigore ma anche, e ciò è quanto più interessa, nel corso della sua ormai quindicennale vita. Soltanto attraverso la conservazione sostanziale del meccanismo previsto dalla legge n. 291 è possibile ancor oggi conseguire effetti sicuri di difesa, al di fuori di privilegi, del ramo di attività interessato, tenendo bene in conto la sua collocazione strategica nel più vasto settore dell'industria alimentare italiana.

Oggi, infatti, l'attività di spremitura dei grani del cacao occupa circa 1.500 dipendenti e rappresenta un investimento di circa 8 miliardi, con un intercambio di quasi 30 miliardi annui. E proprio da questi dati sono ricavabili positive indicazioni della posizione che tale attività potrà occupare nel quadro delle possibilità di sviluppo ulteriore, non solo, come vedremo, nell'ambito del settore utilizzatore del prodotto fondamentale della spremitura: il burro di cacao. È

chiaro, infatti, che qualora la citata legge venisse abrogata senza sostituzione alcuna degli effetti di difesa che esplica, assisteremmo non soltanto alla scomparsa dell'industria spremitrice, ma regaleremmo, per così dire, il mercato nazionale del cacao e suoi derivati (cioccolato, gelati, alimenti vari e così via) all'industria estera, senza alcuna garanzia di effetti positivi sia rispetto all'incremento dei consumi interni — poichè tale incremento è sostanzialmente conseguibile soltanto attraverso una diminuzione dei prezzi al consumatore — sia rispetto alle esigenze, a mio avviso politicamente rilevanti, di mantenere effettive ragioni di scambio con i Paesi di origine della materia prima in questione, poichè è noto che proprio alcuni Paesi africani in via di sviluppo sono, insieme al Brasile, tra i più forti produttori di cacao.

Ho detto controllo del mercato internazionale del cacao poichè la forma manifesta di produzione monopolizzata a livello della materia prima vera e propria si estenderebbe anche al burro di cacao ed agli altri sottoprodotti, riducendo, ripeto, senza contropartita alcuna, ad uno stato totale di dipendenza tutta l'industria trasformatrice italiana (gelatieri, cioccolatieri, e via dicendo), privi di condizionamenti e di difese anche o soprattutto nell'area del MEC. A lungo andare anche le imprese di grande dimensione in Italia non potrebbero assumere altra veste di quella, almeno di fatto, della filiale italiana di aziende e gruppi finanziari esteri. Ed è ben noto, fra l'altro, che proprio in questa direzione si sono registrati e si registrano ogni giorno, anche nel settore che ci interessa, interventi di capitale straniero, particolarmente di origine olandese, tedesca e americana. La nostra economia, a mio giudizio, verrebbe quindi a privarsi di un ulteriore fattore di diversificazione e di sviluppo autonomo, mentre, al contrario, sussistono, proprio nel settore di attività che stiamo esaminando, importanti esempi della concreta realizzabilità di un processo inverso, cioè di una presenza italiana all'estero in concorrenza diretta, sui mercati esteri, con quelle industrie nazionali, quantitativamente ben più possenti. Si tratta, a mio giu-

dizio, di saper cogliere, studiare e sviluppare queste opportunità, prima a livello legislativo e governativo, quindi a livello di settore e aziendale.

Poichè non mancano oggi in Italia imprenditori disposti a continuare e potenziare un siffatto tipo di politica, a mio giudizio dobbiamo, in sede legislativa, provvedere al meglio per anticipare e accompagnare la realizzazione di un programma che può sembrare ambizioso, ma che certamente rappresenta una delle poche carte giocabili sul tavolo del consolidamento effettivo della nostra struttura industriale. Non si tratta, ovviamente, di un tema quantitativamente enorme, ma a mio giudizio ci troviamo ancora una volta di fronte — in termini ben concreti — al problema dei rapporti e della collocazione dell'industria italiana nell'ambito comunitario e del più vasto mercato internazionale.

Sono note le vicende di settori produttivi quantitativamente ben più importanti, da quello petrolifero a quello cantieristico, fino a giungere all'agricoltura, punto dolente di un complesso e critico rapporto, soprattutto all'interno delle strutture economiche in via di formazione nell'area del MEC. Ed è mia convinzione, pertanto, che si possa e si debba evitare, soprattutto per mancanza di lungimiranza, originalità e spregiudicatezza di idee, la ripetizione monotona di errori che sono costati e costano al nostro Paese notevolissimi sacrifici in termini occupazionali e, ciò che più conta, di prospettive concrete di sviluppo industriale. Non esiste in Italia, se mi è concessa per così dire una battuta, soltanto l'industria automobilistica, anche se quasi tutti i rami e i tipi delle altre produzioni hanno ancora da conseguire le dimensioni che, a livello di singola impresa, possano assicurare competitività effettiva, almeno nell'ambito del MEC. È ben nota, d'altra parte, l'insufficienza del mercato nazionale per il conseguimento di tali dimensioni, per cui è ovvio il ricorso ad un mercato più ampio, con un ruolo determinante svolto dall'esportazione. E proprio il settore interessato dai disegni di legge che stiamo esaminando si iscrive perfettamente in que-

sta problematica del nostro sviluppo economico.

Un esame critico in termini economici e tecnico-fiscali dei disegni di legge in questione potrà meglio evidenziare la traduzione pratica sotto un profilo di efficienza economica — al di fuori di privilegi — dei concetti e dei temi che mi sono permesso di sottoporre, senza particolari preoccupazioni d'ordine metodologico e di organizzazione espositiva dell'argomento, ma come libera e quasi estemporanea elencazione di una serie di riflessioni, a mio giudizio valide almeno nella sede che ci è propria.

I motivi che, a mio giudizio, hanno indotto il Governo alla presentazione del disegno di legge n. 302, che prevede la pura e semplice abrogazione della legge 25 maggio 1954, n. 291, sono esclusivamente da collegare con l'azione intrapresa dalla Commissione della CEE, che ha contestato la legittimità delle disposizioni contenute nella legge n. 291, in quanto non conformi alle norme del trattato di Roma e, specificatamente, al disposto dell'articolo 95 del Trattato stesso.

È necessario, però, mettere subito in evidenza che gli Stati che hanno formulato i suindicati rilievi non hanno chiesto l'abrogazione della legge n. 291, ma semplicemente di realizzare parità effettiva di trattamento fiscale all'operatore straniero. E ciò, visto il vigente meccanismo legislativo, limitatamente all'eventuale importazione in Italia di polvere di cacao con contenuto di burro di cacao inferiore all'uno per cento. Non si capisce, quindi, la presentazione di un progetto di abrogazione non richiesto dagli altri membri della Comunità, soprattutto se si considera che la legge n. 291 per noi italiani esplica i suoi benefici effetti non solo a favore dell'esportazione del burro di cacao, ma anche di quei prodotti che lo contengono ed in particolare del cioccolato. Come pure l'esistenza della legge in questione non pregiudica gli interessi degli operatori nazionali in quanto opera esclusivamente a favore dell'esportazione e non costituisce un privilegio di poche industrie, ma è strumento a disposizione di tutte le industrie che operino l'esportazione e che intendano operarla.

In conclusione si può quindi affermare che, in via generale, la legge 25 maggio 1954, n. 291, ha ancor oggi piena validità economica proprio perchè non sono venute meno le ragioni di ordine economico che ne determinarono la promulgazione, mentre risulta che i rilievi sollevati in sede comunitaria e che riguardano solo aspetti minori possono essere eliminati modificando la legge n. 291 e non abrogandola, come invece è stato proposto *tout court* dal disegno di legge n. 302. Se si addivenisse alla abrogazione secca della legge n. 291, ripeto, si provocherebbe — in virtù di un regime fiscale che, privato di tale legge o di altre misure come quelle proposte dal disegno di legge n. 419 d'iniziativa del senatore Zugno ed altri, sarebbe evidentemente del tutto sperequato — la chiusura degli stabilimenti di spremitura e, quel che è più grave, il conseguente, completo controllo da parte delle industrie straniere del nostro mercato di semilavorati del cacao, definitivamente pregiudicando l'autonomo sviluppo di tutto il settore dell'industria italiana del cioccolato e affini.

Non si può, d'altra parte, concordare con quanto affermato nella relazione di presentazione del disegno di legge n. 302 proponente l'abrogazione della legge n. 291, legge che avrebbe « creato una situazione anomala, permettendo agli spremitori e surrogatieri un vero e proprio *dumping* sul mercato internazionale del burro di cacao, o un legale ma inammissibile privilegio sul mercato interno della polvere di cacao ».

A parte l'implicita conseguenza d'ordine generale fatta propria dalla proposta governativa, in contrasto con le odierne pressanti necessità di mantenimento e di sviluppo occupazionale, dato che l'abrogazione della legge n. 291 comporterebbe l'arresto della nostra trasformazione di fave di cacao e della nostra esportazione di burro di cacao, ritengo indispensabile precisare come, da un obiettivo esame di un bilancio di costi e ricavi, relativo agli operatori nazionali che agiscono fruendo della legge n. 291 per l'esportazione o procedendo alla vendita limitatamente al mercato nazionale, sia risultato che il privilegio lamentato non sussiste. Al contrario, gli operatori che esportano usu-

fruendo della legge n. 291 hanno ricavi inferiori a quelli che operano esclusivamente sul mercato nazionale. La dimostrazione di questa mia affermazione è chiaramente contenuta nell'allegato 1, che rimetterò alla presidenza al termine di questa relazione.

Si può quindi fondatamente concludere su questo punto che l'abrogazione della legge n. 291 comporterebbe un notevole e artificioso danno a tutti gli operatori del settore interessato, proprio mentre si ravvisano notevoli possibilità di sviluppo, sia sul piano interno che negli scambi con l'estero, a tutto vantaggio dell'occupazione, della bilancia dei pagamenti e dell'espansione dei consumi interni.

Il problema non può pertanto consistere nell'abrogazione della legge n. 291, ma in una sua modificazione che, partendo dalla necessità di rivedere la fiscalità del settore, giunga ad una ristrutturazione fondata sulle esigenze di mantenere o aprire — in regime di parità di trattamento fiscale — nuove prospettive alle imprese che vi operano, dando soddisfazione, contemporaneamente, alle richieste avanzate dalla Commissione della CEE.

Ora, il conseguimento di questi obiettivi è garantito in modo, a mio giudizio, valido e organico, dal disegno di legge n. 419 poiché tale provvedimento tende, prima di tutto, proprio ad eliminare le distorsioni attualmente in atto nel trattamento fiscale dei semi-lavorati, concedendo parità di trattamento all'operatore estero oltre che, beninteso, a quelli italiani.

La Commissione economica europea, sui rilievi di fonte francese e olandese, nell'aprile 1967 iniziava l'esame della legge n. 291, al fine di stabilire la sua conformità al disposto dell'articolo 95 del Trattato di Roma, che stabilisce, come è noto, che nessun Stato membro deve applicare ai prodotti degli altri imposizioni interne superiori a quelle applicate ai prodotti nazionali similari. Il Governo italiano, a norma dell'articolo 169 del Trattato di Roma, venne pertanto invitato a pronunziarsi in merito alle infrazioni contestate.

In sede comunitaria, infatti, si era osservato che, contrariamente al disposto del ci-

tato articolo 95 del Trattato di Roma, la polvere di cacao importata veniva assoggettata ad un'imposta superiore a quella gravante sulla polvere di cacao fabbricata in Italia, e ciò in dipendenza della facilitazione prevista dalla legge 25 maggio 1954, n. 291.

A parte il fatto che appare per lo meno strano che venga sollevato in sede CEE un problema di concorrenza, quando mancano i presupposti economici e giuridici perchè il problema venga posto (infatti il mercato internazionale è praticamente monopolio dell'Olanda le cui esportazioni toccano circa il 50 per cento dell'esportazione mondiale e questo paese con il Brasile è il vero ed unico dominatore del mercato internazionale, ed il MEC contiene disposizioni sui monopoli troppo facilmente trascurate), è comunque interessante e illuminante esaminare i rilievi formulati in sede CEE proprio dall'Olanda e dalla Francia. Sono stati infatti messi a confronto oneri fiscali sulla quantità su prodotti eterogenei dal punto di vista merceologico e quindi del valore economico, in quanto la polvere di cacao di definitiva importazione contiene il 20-26 per cento di burro, mentre la polvere di cacao prodotta in Italia ha un contenuto di burro inferiore all'1 per cento.

Inoltre solo lo spremitore italiano è costretto ad estrarre e ad esportare 40 chilogrammi di burro per ogni 100 di fave di cacao importate per poter usufruire della imposta ridotta.

Assurdo è anche il secondo rilievo, poichè la sperequazione lamentata (lire 3.250 per 100 chilogrammi di cacao in grani importato) deriva dal fatto che l'imposta di lire 25.000 al quintale colpisce anche i 13 chilogrammi di pellicole e bucce che insieme al terriccio costituiscono vere perdite. Si legge, infatti, nella relazione al disegno di legge n. 2377 del 26 luglio 1967, d'iniziativa dei senatori De Luca e Trabucchi: « il cacao in grani subisce una perdita per bucce, pellicole, terriccio, eccetera, superiore al 20 per cento del suo peso ».

Del resto, è ben noto che l'imposta erariale grava sul prodotto in ragione delle rese universalmente riconosciute per i semilavorati, cioè dell'80 per cento riferito alla ma-

teria prima. Il rilievo non ha quindi effettivo significato fiscale, in quanto l'importazione delle bucce di cacao è assolutamente nulla, e qualora l'operatore nazionale ravvisasse un interesse a tale operazione, l'importazione del resto potrebbe avvenire in esenzione di imposta soltanto sotto controllo doganale.

L'unica opportunità di mantenere l'imposta anche sulla importazione definitiva delle bucce di cacao è quindi dovuta alla ineccepibile preoccupazione di eliminare ogni possibile fraudolenta sofisticazione conseguente all'eventuale impiego di tale sottoprodotto nella produzione di polvere di cacao.

Ancora meno fondato è il terzo ed ultimo rilievo, in quanto in materia di temporanea importazione non esistono veri e propri ristorni, limitandosi l'operatore che effettua l'esportazione a cauzionare i diritti e quindi, in effetti, a sopportare un onere che l'operatore straniero non ha. In secondo luogo, il disegno di legge n. 419 tende a ristrutturare la fiscalità del settore, conservando praticamente inalterato in oggi il gettito di competenza dell'erario, creando, per di più, le condizioni economiche per una espansione delle entrate fiscali stesse, sia dirette che indirette, e stabilendo le basi di una seria perequazione tributaria. Questa proposta, devo aggiungere, è perfettamente in linea con il progetto governativo di riforma tributaria, sia nella struttura che nelle aliquote. Infatti l'IGE *una tantum* del 10 per cento anticipa l'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento, sia nell'aliquota che nel carattere, in conformità peraltro anche con le direttive del MEC.

L'imposta di consumo sul cacao in grani è, oggi, come noto, una imposta che viene applicata in modo specifico senza tenere in alcun conto il valore commerciale dei prodotti soggetti o la loro diversa destinazione industriale. È ovvio che tale criterio per la esportazione è valido solo nel caso della totale esportazione dei prodotti derivati dalla materia prima e qualora i vari prodotti ottenuti si equivalgano nel valore. Per il mercato interno la tassazione sulla quantità dei prodotti di valore diverso crea una distorsione economica sui costi di produzione ed è

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)12^a SEDUTA (23 maggio 1969)

contraria all'articolo 53 della Costituzione.

D'altro lato, risulterebbe illogico proporre una modifica del regime fiscale italiano, che proprio in sede CEE, trattando dei tassi di conversione, si pensa di ricalcare attuando gli scarichi doganali verso le provenienze di paesi terzi riferendoli a quantità prefissate, in luogo del sistema *ad valorem* in uso, invece, in alcuni paesi membri. Si tratta, pertanto, di stabilire nuove aliquote di imposta che, pur salvaguardando il criterio dell'imposizione specifica, siano, data la loro articolazione in relazione al valore, più aderenti alla realtà economica della materia soggetta.

Va notato che tale articolazione è ancora molto prudente, rispetto agli effettivi divari di valore. È noto poi che le aliquote di imposta sono oggi oltremodo elevate, e la loro revisione, in questo caso, può rendersi necessaria per ottenere anche una più equa ripartizione in relazione a tale gravame.

Poichè l'Erario non può oggi sacrificare in alcun modo il gettito globale delle imposte, l'articolazione specifica della proposta del disegno di legge n. 419 tende a conciliare gli interessi dello Stato con quelli degli operatori economici, con netto vantaggio anche dell'Erario che, con lo sviluppo sostenuto del settore, potrà, ripeto, sia in modo diretto, sia indirettamente, fruire dell'aumento di tutte le altre entrate fiscali sul cacao e sui suoi prodotti.

Infatti, onde permettere all'Erario il recupero della diminuzione del gettito conseguente alla riduzione delle quote di imposta di consumo nel disegno di legge n. 419 si propone di elevare l'aliquota IGE sul cacao in grani e derivati all'importazione, modificando il sistema attuale della percezione « a cascata » in quello *una tantum* così come in vigore per molti altri prodotti, ottenendo nel contempo sia una opportuna perequazione fiscale rispetto all'attuale distorsione creata dalla cascata, sia una maggiore pressione IGE.

Il cacao in grani, infatti, non è che assai raramente e per minime quantità oggetto di vendita allo stato nazionale, ed è quindi per lo più soggetto una volta solo all'applicazione dell'IGE all'atto della sua importazione,

in quanto l'industria utilizzatrice media e grande è direttamente importatrice del cacao in grani o, per lo meno, usufruisce della possibilità di acquistare allo stato estero, prima dello sdoganamento, dai commercianti.

Pertanto, la verità è che solo la piccola industria, a carattere artigianale, non potendo ricorrere all'importazione diretta o all'acquisto allo Stato estero, viene gravata di una ulteriore IGE a seguito di un nuovo passaggio di vendita, e perciò risulta dimostrato come ingiustamente sussista nei confronti di tale categoria di produttori uno stato di oggettiva sperequazione. Questo tipo di sperequazione è condannato unanimemente dagli economisti e dagli esperti del MEC che, in relazione a ciò, caldeggiavano l'imposizione sul valore aggiunto la quale, come l'*una tantum* che è proposta dal disegno di legge n. 419, evita l'effetto della cascata.

Il prodotto base proveniente dalla lavorazione del cacao in grani, cioè il burro di cacao, non viene utilizzato dal consumatore tale e quale, ma impiegato esclusivamente dall'industria nelle sue lavorazioni. Ne consegue che il sollevarlo dal tributo dell'IGE già assolta sulla materia prima da cui deriva, si impone come un provvedimento rivolto ad evitare una doppia imposizione nei confronti della piccola e media industria, che non è autosufficiente con impianti propri di spremitura, come invece avviene per le grandi industrie cioccolatiere, che non pagano tale tributo. Lo stesso ragionamento vale per il pannello di cacao che deve pur sempre essere ulteriormente trasformato dalla industria utilizzatrice.

La perdita del tributo per i passaggi di vendita del burro e del pannello di cacao risulterebbe pertanto irrilevante per l'Erario poichè lieviterebbe il gettito a seguito della elevazione dell'aliquota IGE sul cacao in grani.

Si creerebbero, fra l'altro, le basi di una seria perequazione tributaria, eliminando la piaga delle ben note evasioni fiscali che costituiscono una non indifferente concorrenza sleale a danno di quelle aziende che, per la loro struttura e serietà, escludono il ricorso all'evasione dell'IGE.

Inoltre va rilevato (anche se si tende a dimenticarlo) che oggi si verifica una ben importante sperequazione fiscale a danno dell'industria della spremitura nazionale a favore della concorrenza estera, per quanto si riferisce al tributo dell'IGE sui semilavorati di importazione.

Infatti, mentre l'importatore del burro e del pannello paga l'IGE sul solo valore del semilavorato, l'acquirente del prodotto nazionale deve pagare il tributo sul semilavorato acquistato ed inoltre la quota, già pagata dall'industria produttrice, sulla materia prima impiegata: di conseguenza l'onere dell'IGE qui viene raddoppiato.

Occorre quindi sostituire l'attuale sistema di riscossione dell'IGE sul cacao in grani ed i suoi derivati all'importazione con l'istituto dell'IGE *una tantum* da applicarsi all'atto dello sdoganamento, così che i derivati del cacao prodotti in Italia (burro, pannello, massa di cacao) vengano esentati da ogni ulteriore pagamento di imposta.

Con il disegno di legge n. 419 pertanto, pur adeguandoci — come ha affermato il sottosegretario Fada presso la 9ª Commissione — alle norme del Trattato di Roma, si lascia in vita, sostanzialmente, il meccanismo della legge n. 291, migliorandone l'efficacia attraverso la sia pur lieve riduzione del carico fiscale globale, che si aggira, a prezzi attuali, sulle 30 lire al chilogrammo di cacao in grani.

Ciò creerà le condizioni per un ulteriore sviluppo — in perfetto regime di parità economica — del settore della spremitura confermando così una tendenza che, se da un lato ha aiutato l'occupazione, la riduzione dei costi di produzione e l'espansione di consumi di tutti i prodotti derivati dal cacao, migliorando altresì il bilancio alimentare del nostro Paese, dall'altro lato ha inserito l'Italia nel commercio internazionale, in un settore in cui essa era decisamente tagliata fuori.

Difatti, mentre l'Italia, nel 1950, esportava solo 485 tonnellate di burro di cacao contro oltre 21.000 tonnellate dell'Olanda e del Brasile (cioè poco più del 2 per cento di tali nazioni), oggi abbiamo decuplicato l'esportazione toccando il 9 per cento circa delle

esportazioni olandesi e il 23 per cento delle esportazioni del Brasile, giungendo ad occupare, sia pure a grande distanza, il terzo posto nel mondo.

Ma è risaputo che l'industria della spremitura del cacao trova il suo equilibrio economico unitamente attraverso la trasformazione di ingenti quantità di cacao in grani ed è particolarmente in questa disparità dimensionale, come ho già ricordato, che risiedono le ragioni della preminenza dell'Olanda e del Brasile. Ora, per realizzare tale presupposto incontrovertibile, cioè l'aumento quantitativo, gli operatori interessati devono poter sviluppare il loro lavoro di trasformazione non solo sul mercato interno, ma anche su quello estero.

Mi sembra, pertanto, legittimo aggiungere che soltanto riuscendo a conservare inalterato quanto vi è di sostanza economica valida nel meccanismo della legge n. 291, noi creremo le condizioni indispensabili, in altro modo impossibili, anche per lo sviluppo dei rapporti che si stanno iniziando coi paesi africani, con l'acquisto diretto alle fonti, delle fave di cacao, sottraendo così la nostra industria alla intermediazione degli operatori esteri.

L'acquisto diretto delle fave di cacao, d'altra parte, su alcuni mercati africani è l'unica seria prospettiva di interscambio con gli stessi, per cui in questo modo si persegue l'interesse dell'intero settore industriale italiano.

Con l'abolizione pura e semplice della legge n. 291, al contrario, così come proposto con il disegno di legge n. 302, si condannerà l'industria della spremitura che attualmente trasforma il 70 per cento del totale delle importazioni di cacao in grani, compromettendo, altresì, e irrimediabilmente, l'indipendenza economica del settore cioccolatiero e delle trasformazioni e lavorazioni affini.

Credo di dover informare la Commissione, a conclusione di questa mia relazione, che vi è un parere favorevole del Ministero del commercio con l'estero e attendiamo il parere della Commissione industria, come ha già detto il Presidente, che avrebbe dovuto esprimerlo entro il 21 di questo mese.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)12^a SEDUTA (23 maggio 1969)

Per concludere sottolineo che la proposta di legge n. 419, per la quale esprimo parere favorevole, rappresenta un passo avanti notevole nella introduzione di criteri di equità nella nostra sperequata tassazione indiretta degli scambi e dei consumi. Non è accettabile, infatti, prelevare un gettito come si può con imposte indirette « cieche e sorde » alla giustizia tributaria. La tassazione indiretta è accettabile solo se viene basata su moderni criteri di aderenza alla realtà economica e di perequazione che, anche in questo settore, vanno perseguiti al massimo delle possibilità tecniche.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Fossa dell'accuratissima relazione. A questo punto, proprio perchè siamo in attesa del parere della 9^a Commissione — e mi auguro che essa non tardi eccessivamente — se i colleghi sono d'accordo, propongo di rinviare la discussione a quando avremo questo parere. Ciò ci consentirà anche di riflettere su quanto ha esposto in maniera egregia il relatore.

B U Z I O . Ho ascoltato con molta attenzione la relazione del collega Fossa; in essa sono state ben chiarite le intenzioni che ci hanno indotto a presentare il disegno di legge n. 419. Pertanto, a nome del mio Gruppo, dichiaro di dare voto favorevole a questo provvedimento.

A N T O N I N I . Sono d'accordo sulla proposta di rinvio, anche se i termini per esprimere quel parere sono scaduti.

Comunque noi abbiamo tutto l'interesse ad acquisirlo, anche perchè è stato costituito il Comitato che lavora proprio in merito a tali problemi. Forse il Sottosegretario potrebbe aggiungere qualche informazione su questo punto. Mi pare infatti che, nella seduta precedente, avesse fatto a tale riguardo, una qualche promessa.

F A D A , sottosegretario di Stato per le finanze. Ritengo che il Governo debba intervenire al termine della discussione sul provvedimento e dopo che i commissari avranno espresso la loro opinione, le loro osserva-

zioni e gli eventuali dubbi. Comunque mi pare di aver capito che il senatore Antonini desidera conoscere l'avviso del Ministero delle finanze sulla questione. Ebbene, io debbo fare una serie di riserve anche perchè dovrò sentire i colleghi su alcuni punti specifici.

Il disegno di legge governativo era nato per le esigenze espresse dai tecnici del MEC e da una chiarissima minaccia fatta da Jean Rey di denunciarcì alla Corte di giustizia. Quindi il Governo aveva ritenuto di proporre al Parlamento l'abrogazione della legge che dava adito a questa posizione da parte dei dirigenti del MEC nei nostri confronti. Tuttavia la proposta di legge Zugno non è che contrasti, come ho già avuto modo di dire in seno alla Commissione industria e precedentemente in questa stessa sede, con il disegno di legge governativo: suggerisce un'altra strada per arrivare alle conclusioni che vogliono gli eurocrati; noi siamo dispostissimi a discutere su questa base; l'importante, secondo noi, è di arrivare ad eliminare il contrasto con l'articolo 95 del Trattato di Roma.

C'è un'ulteriore esigenza da parte dell'amministrazione finanziaria; esigenza che è già stata precisata: l'amministrazione finanziaria non può rinunciare neppure ad un centesimo degli attuali introiti. Questo significa che l'amministrazione finanziaria potrà dare un giudizio definitivo soltanto quando avrà a disposizione tutti i dati che la Guardia di finanza sta raccogliendo in ordine ai quantitativi ed ai relativi prezzi praticati nelle varie forme di scambio; solo a quel punto — che dovrebbe essere vicino, perchè la Guardia di finanza in data 21 maggio ha comunicato che era vicina alla conclusione di questo complesso lavoro di raccolta dei dati che non sono facilmente reperibili — solo in quel momento, dicevo, potremo dire se quelle proposte del provvedimento in esame sono accettabili, e congiuntamente se sono accettabili anche quelle tendenti a proporre un aumento dell'IGE *una tantum*. Queste sono le nostre riserve. Quindi non riserve sulla sostanza della legge, ma riserve soltanto sulla via da seguire per ottenere lo scopo che ci prefiggiamo e cioè eliminare il

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

12ª SEDUTA (23 maggio 1969)

contrasto con l'articolo 95 del Trattato di Roma, restando fermo che, pur mutando l'ordine degli addendi, l'attuale somma di gettito globale non dovrà mutare.

P R E S I D E N T E. Se non si fanno osservazioni e con l'intesa di attendere il parere della 9ª Commissione, la discussione dei disegni di legge n. 302 e 419 è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bianchi Gerardo ed altri: « Modifica agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, con il quale è stata istituita una imposta erariale sul gas metano » (516) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E, *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bianchi Gerardo, Curti, Fabbri, Bianchi Fortunato, Gerbino, Patrini, Boffardi Ines, Martini Maria Eletta e Sgarlata: « Modifica agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, con il quale è stata istituita una imposta erariale sul gas metano », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data l'assenza del relatore, senatore Belotti, costretto ad assentarsi da Roma per motivi personali, e dato il carattere d'urgenza del provvedimento, se non si fanno osservazioni farò io stesso una breve relazione sul disegno di legge.

B A N F I. Mi pare che spesse volte, quando c'è un disegno di legge che riguarda l'ENI, gli si dia la precedenza su tutti gli altri. Non vorrei che prendessimo questa abitudine.

P R E S I D E N T E, *f.f. relatore*. È stato assegnato a noi dal 26 febbraio 1969.

Alla Camera era stato presentato, per iniziativa parlamentare, il 19 novembre 1968.

B A N F I. Lei sa che l'anno scorso ho avuto una discussione specie per quanto riguarda certi commenti che poi vengono fatti...

P R E S I D E N T E, *f.f. relatore*. Io ho voluto chiedere anche il parere alla parte comunista, che sapevo si sarebbe assentata per una riunione di gruppo: essa mi ha fatto sapere, attraverso il vice presidente senatore Fortunati, che è d'accordo sul testo pervenuto a noi, mentre non sarebbe d'accordo sull'opportunità di riconsiderare, con questo provvedimento, anche le modalità di applicazione dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi resi liquidi con la compressione, come proposto dal senatore Belotti all'onorevole sottosegretario Fada.

F A D A, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Quindi i comunisti sono contrari a riconsiderare quella materia.

P R E S I D E N T E, *f.f. relatore*. Questo mi è stato detto in via breve. Adesso siamo in sede legislativa e quindi posso dichiarare che da parte comunista mi è stato detto di far mettere a verbale che essi sono d'accordo sul testo in esame.

Chiedo quindi all'onorevole Sottosegretario se ritiene che si debba continuare la discussione o no.

F A D A, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto riguarda il Governo, senz'altro

P R E S I D E N T E, *f.f. relatore*. Allora riferirò; poi vedremo quale seguito dare alla discussione.

Quando nel 1955 la produzione nazionale di gas assunse proporzioni rilevanti, fu istituita un'imposta erariale sul gas metano nella misura di una lira e 50 centesimi per ogni metro cubo erogato al consumo. Non fu data importanza, allora, all'ipotesi dell'importazione di gas allo stato liquido da ridurre

nuovamente al suo naturale stato gassoso previa decompressione e conseguentemente non fu approfondita la materia stessa.

Quando due o tre anni or sono l'ENI, che con la sua rete di distribuzione ha la possibilità di fare arrivare ai gasdotti un quantitativo maggiore dei circa nove miliardi di metri cubi che l'anno scorso ha estratto dai suoi pozzi stipulò con gli utilizzatori dei pozzi libici un lungo contratto per l'importazione di un ingente quantitativo annuo di gas metano allo stato liquido, poteva essere importato a mezzo di apposite navi metaniere, gas che successivamente viene decompresso ed immesso nella rete di distribuzione italiana, si presentò il problema del modo di tassazione di questo gas.

Secondo la legge attualmente in vigore, del 3 dicembre 1955, n. 1110, con la quale si convertì in legge il decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, il gas naturale liquefatto proveniente dall'estero doveva essere sottoposto ad una sovrimposta di confine, che aveva riferimento al metano allo stato gassoso.

B A N F I . Di quanto è la sovrimposta di confine?

P R E S I D E N T E , f.f. relatore. È di lire 1,50 al metro cubo.

B I A G G I . Da dove veniva il metano?

P R E S I D E N T E , f.f. relatore. Non saprei dire esattamente. Si usavano, allora, bombole per l'autorizzazione: si trattava in ogni caso di piccoli quantitativi.

Ora dunque si dovrebbe, secondo quella legge, sottoporre il metano che arriva dall'estero allo stato liquido, alla sovrimposta di confine.

Ma ciò potrebbe avvenire soltanto dopo il processo di rigassificazione, al termine del quale ha luogo la trasformazione in gas del prodotto liquido importato.

In pratica avverrebbe che nella rete nazionale dei metanodotti sarebbero convogliati e quindi trasportati in forma promiscua gas nazionali e gas di provenienza estera, soggetti a regimi fiscali differenti, ciò che non è consentito dall'attuale regime fiscale.

Per evitare ciò, si rende necessario uniformare il momento impositivo dell'imposta erariale e della sovrimposta di confine: il problema può essere risolto adottando, nella fattispecie, il regime di esenzione di imposta vigente per gli impianti di raffinazione degli oli minerali greggi di petrolio.

Il terminale di Panigaglia, infatti, per il tipo degli impianti di lavorazione di cui dispone, sarà soggetto al regime delle concessioni ministeriali relative agli impianti per il trattamento industriale ed il deposito degli oli minerali, di cui al regio decreto-legge 2 dicembre 1933, n. 1741, e sarà sottoposto a vigilanza finanziaria permanente.

Il gas naturale liquefatto, proveniente dall'estero, dovrebbe essere quindi esentato dalla sovrimposta di confine, in quanto destinato alla lavorazione nel terminale, mentre il metano ottenuto dalla lavorazione (rigassificazione) verrebbe poi assoggettato all'imposta erariale interna, al momento della erogazione al consumo, unitamente al prodotto estratto dal sottosuolo nazionale.

Per il raggiungimento delle finalità ora enunciate si impone un'integrazione — con norme dirette a regolamentare la fattispecie considerata — delle disposizioni contenute all'articolo 1 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110.

Naturale, logica conseguenza del sistema d'imposizione previsto per il gas di provenienza estera, costituisce l'esenzione considerata all'articolo 2 della proposta di legge.

Infatti, il presupposto dell'imposizione è individuato dalla legge nella immissione al consumo del prodotto. Analogamente a quanto previsto quindi dalla lettera c) dell'articolo 2 del citato decreto-legge 6 ottobre 1955, che esenta dal tributo il gas metano impiegato nelle operazioni di estrazione dal sottosuolo, l'impiego del gas naturale da parte del produttore nel processo di rigassificazione costituisce operazione tecnica strumentale rispetto all'attività di vendita, che è in effetti la « causa » economico-giuridica dell'imposizione tributaria.

Mi sono chiesto se dietro il disegno di legge in esame vi sia qualche agevolazione di

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)12^a SEDUTA (23 maggio 1969)

carattere fiscale ma, in base anche alle informazioni ottenute in sede governativa, mi sono convinto che sotto tale aspetto il provvedimento è assolutamente neutro. Cioè, non fa altro che introdurre un modo agevolato di riscuotere l'imposta; un modo che permette più chiaramente anche il controllo dei consumi.

B A N F I . Desideravo un'informazione dal rappresentante del Governo: la situazione prima del 1955 e anche successivamente per quel che concerne il gas metano prodotto in Italia era di una lira di imposta il metro cubo per erogazione al consumo?

F A D A , sottosegretario di Stato per le finanze. La legge del 1955 stabilisce la misura di lire 1,50.

B A N F I . Allora avevo capito male.

F A D A , sottosegretario di Stato per le finanze. Penso sia meglio chiarire questo concetto, che è, forse, l'unico punto lacunoso della relazione, dovuto peraltro al *mare magnum* di carte che stanno davanti al Presidente e tra le quali non ha potuto evidentemente pescare quella giusta.

La legge del 1955 fissa un'imposta erariale di consumo di lire 1,50 il metro cubo. La stessa legge ha creato una sovrimposta di confine di lire 1,50 il metro cubo. Ossia, si tratta di due imposte di pari valore, che non sono applicabili contemporaneamente: o si paga l'una o si paga l'altra. Perché due imposte? Perché vi è il gas metano prodotto in Italia, il quale finisce nei metanodotti: in base ai metri cubi consumati si paga tante volte lire 1,50 di sovrimposta. Ma vi è anche il gas introdotto dall'estero, il quale sarebbe entrato in Italia senza pagare l'imposta di lire 1,50 al consumo. Ecco allora che è stata creata una sovrimposta di confine dello stesso valore.

Che fine persegue il disegno di legge in esame? Semplicemente di evitare il pagamento contemporaneo sia dell'imposta che della sovrimposta per la stessa merce. È

stato infatti constatato all'atto pratico che l'ENI e la ESSO (ossia i due enti che importano il gas metano) pagano per l'introduzione in Italia del gas la sovrimposta di confine di lire 1,50 il metro cubo. Senonché l'ENI e la Esso, dopo la decompressione, immettono il gas nei metanodotti per il consumo: a questo punto scatta il contatore, che obbliga al pagamento di altre lire 1,50 il metro cubo. Ovvio che l'ENI e la ESSO (e domani altri enti che dovessero dedicarsi alla medesima attività) abbiano diritto al rimborso di una delle due imposte. Ma, come ben sanno tutti coloro che sono stati o sono creditori di rimborsi, l'iter burocratico in materia è piuttosto complesso, tanto da protrarsi anche per 5-6 anni (quotidianamente c'è gente che sollecita l'evasione di pratiche del genere). Effettivamente i controlli sono complicati, perché gli uffici non hanno personale sufficiente e perché magari al momento di effettuare i pagamenti ci si accorge che il capitolo è esaurito e prima che il Tesoro lo rinnovi passa altro tempo. Fatto sta che mediamente occorrono 4 anni per ottenere i rimborsi. Ora, fin che si tratta di piccole o medie aziende le situazioni possono anche compensarsi, ma quando gli enti che hanno diritto al rimborso sono di rilevanti dimensioni, il problema finanziario diventa insopportabile.

Il disegno di legge in esame vuole ovviare proprio a tale inconveniente. Infatti, stabilisce che coloro i quali importano dall'estero gas liquido destinato alla trasformazione in gas — ossia, attualmente, l'ENI e la ESSO — sono esentati dal corrispondere la sovrimposta di confine e tenuti al pagamento soltanto dell'imposta di consumo al momento dell'immissione del gas nei metanodotti destinati ai consumatori.

P R E S I D E N T E , f.f. relatore. Il decreto-legge che ha istituito l'imposta sul gas disponeva la misura di lire 1,50 per ogni metro cubo di gas metano di origine nazionale o estera alla temperatura di 15 gradi centigradi. Ossia il decreto-legge ipotizzava una sola imposta, si trattasse di gas prodotto in Italia o importato. In sede di conver-

sione, nell'articolo 1 fu aggiunto un comma con il quale fu correlativamente istituita una sovrimposta di confine, sempre di lire 1,50 il metro cubo, per il metano importato dall'estero. Come ha chiarito il sottosegretario Fada, siccome l'immissione al consumo dà luogo al pagamento dell'imposta erariale, chi importa il gas dall'estero si trova a dover pagare una seconda imposta dopo quella di confine; naturalmente, la prima sarebbe poi rimborsata, con le scadenze che la nostra Amministrazione permette...

B A N F I . Il sottosegretario Fada ha spiegato molto bene che l'imposta erariale viene pagata in base a quanto segnano i contatori; quindi, se non ho capito male, non v'è distinzione fra metano in bombole e metano erogato attraverso tubazioni.

F A D A , sottosegretario di Stato per le finanze. Il trattamento è identico. Per la verità, vi sarebbe una piccolissima differenziazione dato che l'utilizzazione del metano in bombole crea talune differenze tecniche; tuttavia l'imposta è sempre dell'1,50 a metro cubo in base a quanto segnato dai contatori.

F O S S A . È stato parlato anche di lire 20 per l'imposta di fabbricazione...

P R E S I D E N T E , f.f. relatore. Questo è un altro argomento.

F A D A , sottosegretario di Stato per le finanze. La discussione mi dà l'occasione di poter chiarire un argomento accennato anche dal relatore. Per il GPL — cioè per il gas allo stato liquido — esiste un grosso problema che va sempre più dilatandosi in conseguenza del rapido aumento del consumo di tale prodotto. Le piccole aziende del settore anziché prelevare il gas liquido all'estero (sarebbe pericoloso trasportare il metano sia pure in bombole), si riforniscono del prodotto — sempre allo stato liquido — presso le raffinerie nazionali, portandolo poi in bomboloni nelle piccole centrali di decompressione che servono gruppi di po-

chi paesi ove non arrivano i metanodotti dell'Agip. Di qui il propellente viene introdotto nel metanodotto relativo al piccolo comprensorio locale e il contatore registrerà i metri cubi di gas erogati. A questo punto, però, sorge lo stesso problema che esisteva per l'ENI: nel momento in cui prelevano presso le raffinerie il gas liquido, le aziende debbono anticipare il 90 per cento dell'imposta di 40 lire al quintale. Perché 40 lire? Perché in quello stadio non si può stabilire quanto del gas liquido — poi trasformato allo stato gassoso — sarà utilizzato per fini domestici (per i quali è prevista un'imposta di lire 1,50 al metro cubo, grosso modo equivalente a lire 20 al quintale) e quanto invece potrà essere utilizzato per usi di trazione, vuoi agricola vuoi industriale. In questo secondo caso, infatti, l'imposta sarebbe di lire 40 al quintale. È il contatore, dunque, che stabilisce l'esatta quantità di gas consumata per fini domestici, per la quale viene richiesto il rimborso della differenza fra il 90 per cento dell'imposta di 40 lire al quintale anticipata al momento dell'acquisto del prodotto, e l'imposta effettivamente dovuta, rimborso per ottenere il quale si perdono anni di attesa.

Per tali ragioni, soprattutto la Federazione delle aziende municipalizzate del gas aveva prospettato l'opportunità, in concomitanza con la discussione del disegno di legge in esame, di sistemare organicamente anche le questioni riguardanti tale tipo di utilizzazione del gas che da due o tre anni a questa parte si va diffondendo e incrementando rapidissimamente. Il Ministero non avrebbe avuto alcuna difficoltà di principio ad accedere alla richiesta; sta di fatto, però, che i due casi sono diversi se non nella sostanza, almeno nella forma. Sarà opportuno, quindi, che i senatori si facciano eventualmente promotori di una idonea ed adeguata proposta di legge su tale particolare aspetto, al fine di poter sostanzialmente evitare anticipazioni anche per il commercio interno i cui rimborsi poi tardano ad essere effettuati.

Concludo sottolineando anche qui quanto ho già avuto occasione di dire in sede di Commissione alla Camera dei deputati. L'Amministrazione finanziaria ha accettato

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

12ª SEDUTA (23 maggio 1969)

l'attuale formulazione dell'articolo 1 con una chiara e precisa richiesta di inserimento a verbale. Si è rinunciato, cioè, ad un emendamento con il quale l'Amministrazione si riservava la regolamentazione più ampia della materia (che proprio per essere nuova dal punto di vista tecnico potrebbe dare adito a talune difficoltà), alla sola condizione che, in virtù delle leggi che regolano la materia delle imposte di fabbricazione, agli uffici finanziari sia riservata la più ampia facoltà di stabilire tutte le necessarie tecniche di controllo nei confronti degli stabilimenti che procedono alla trasformazione in gas del metano liquido.

P R E S I D E N T E, *f.f. relatore*. L'affermazione è pleonastica, ma, come nei testi notarili, è meglio farla.

F A D A, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Indubbiamente è pleonastica, ma si è resa necessaria perchè il Governo, al fine di facilitare l'approvazione del provvedimento, ritirò l'emendamento sul cui scopo, male interpretato, era stata avanzata una serie di obiezioni da parte dell'opposizione di sinistra.

P R E S I D E N T E, *f.f. relatore*. Faccio presente che l'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili, prevista in 31 miliardi per il 1968, è stata prevista in 33 miliardi per il '69; tuttavia il gettito va aumentato poichè già alla fine di aprile si aveva un'eccedenza di 2 miliardi e 600 milioni. Lo stesso fenomeno si registra per l'imposta sul gas metano, prevista in 7 miliardi per il '68 e 7 miliardi e 500 milioni per il 1969.

V'è da rilevare che, viceversa, l'incremento dell'introito della sovrimposta di confine sui gas incondensabili è inferiore alle previsioni...

F A D A, *sottosegretario di Stato per le finanze*. La ragione è dovuta al fatto che quasi tutta l'importazione è sospesa in attesa dell'approvazione della legge.

B A N F I. La discussione mi ha chiarito molti punti. Desidererei conoscere, però, qua-

li sono le ragioni per cui i colleghi di parte comunista si oppongono all'introduzione di un emendamento con il quale si regolamenti anche la questione cui ha accennato il Sottosegretario. Sappiamo tutti quanto tempo occorre per presentare un disegno di legge e perchè si compia il suo *iter*; se dunque il problema è meritevole di essere risolto, converrebbe provvedervi direttamente con il provvedimento in esame.

P R E S I D E N T E, *f.f. relatore*. In effetti ho informato il collega Fortunati che era nelle mie intenzioni mettere in discussione questo disegno di legge. Il senatore Fortunati ha dichiarato di essere favorevole all'approvazione del testo pervenuto dalla Camera; per quanto riguarda, invece, le modifiche attinenti agli altri gas, il Gruppo comunista è nettamente contrario e avrebbe chiesto la rimessione in Aula.

B A N F I. Per quale motivo?

P R E S I D E N T E, *f.f. relatore*. Questo non glielo so dire.

F A D A, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Credo di poter interpretare, non di chiarire questa posizione. In effetti quando queste piccole industrie e la Federazione degli esercizi municipalizzati hanno fatto presenti tali problemi, mi sono subito interessato per avere dagli uffici la documentazione necessaria. Credo che, da un punto di vista tecnico-legislativo, si sarebbe potuto inserire un emendamento che risolvesse naturalmente il problema nato in sede di discussione del provvedimento alla Camera, però qualche dubbio esiste. Dico subito che si tratta di dubbi di natura tecnica, non di sostanza, perchè si tratta di leggi completamente diverse. La materia che regola quel tipo di GPL è molto diversa; inoltre si sarebbe dovuto anche modificare il titolo laddove è nominata la legge n. 1110, sostituendo questa con l'altra legge di cui ora non ricordo esattamente i termini. Comunque si tratta di leggi anteriori di sei o sette anni a quelle del GPL. Ho detto che si sarebbe dovuto modificare il titolo, ma si sarebbe dovuto anche

modificare il sistema di rimborso e di pagamento, perchè lì si parla di gas liquido e quindi si fa riferimento, come sistema di misura, ai chilogrammi; qui, invece, si parla di gas metano e quindi si fa riferimento ai metri cubi.

Non credo che, per sistemare questa diversità di misure, i nostri tecnici si troverebbero di fronte a particolari difficoltà; comunque, da un punto di vista strettamente tecnico, certamente la situazione sarebbe mutata notevolmente. Cosicché ritengo di poter dire a nome del Governo, con tutta serenità, che questo disegno di legge che va avanti dal novembre dell'anno passato, potrebbe essere finalmente approvato. Quelle proposte che mi aspettavo fossero avanzate dal relatore, non sono state fatte; pertanto si potrebbe concludere l'iter di questo disegno di legge riservandoci di studiare l'altro aspetto attraverso una apposita iniziativa legislativa già preannunciata e per la quale, sin da questo momento, il Governo si dichiara disponibile. Ripeto ancora una volta che non si tratta di obiezioni di principio che vengono sollevate, ma soltanto di riserve di carattere tecnico per strutturare organicamente la materia.

S P A G N O L L I . Ringrazio l'onorevole Sottosegretario di queste precisazioni; io volevo prendere la parola proprio su questo punto, ma vista l'annunciata disponibilità del Governo per una iniziativa parlamentare del genere, prendo atto di quanto dichiarato.

P R E S I D E N T E , f.f. relatore. Per maggior chiarimento, ricordo al collega Banfi che la legge che ha istituito l'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili la chiama « imposta di fabbricazione » e come tale appare nel prospetto delle entrate della Ragioneria generale dello Stato. Quella, invece, che riguarda il gas metano, è chiamata « imposta erariale », e appare nel prospetto delle imposte di consumo. Si tratta di vecchi concetti, forse anche superati, ma che distinguono un tributo dall'altro.

F A D A , sottosegretario di Stato per le finanze. Ripeto che le difficoltà sono di ordine tecnico e non di sostanza: su questa siamo perfettamente d'accordo. D'altronde queste difficoltà io le avevo già accennate alla Camera in sede di Commissione, dove testualmente dissi: « L'annoso problema dei piccoli operatori — legge testualmente dal resoconto della Camera dei deputati — interessati a stabilimenti zonali di *reforming* e di molti comuni montani richiede un intervento legislativo organico. I ricorsi sono lenti, le proteste molte, ma gli interessati invitati dal Ministero delle finanze ad incontri intesi a chiarire preliminarmente tutta la materia in vista di un provvedimento organico, non si sono fatti vivi ». Comunque bisogna senz'altro strutturare questo provvedimento.

P R E S I D E N T E , f.f. relatore. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

All'articolo 1 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, istitutivo di una imposta erariale sul gas metano, fra il secondo e terzo comma sono inseriti i seguenti commi:

« Il gas metano importato dall'estero allo stato liquido e destinato alla trasformazione in gas presso appositi stabilimenti posti sotto la vigilanza degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione è esente dalla sovrimposta di confine. Il gas metano ottenuto dalla predetta trasformazione è soggetto alla imposta erariale di cui al primo comma del presente articolo.

I prodotti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, nonché i prodotti petroliferi eventualmente ottenuti dalla trasformazione indicata nel pre-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

12ª SEDUTA (23 maggio 1969)

cedente comma rimangono soggetti ai rispettivi trattamenti fiscali vigenti ».

(È approvato).

Art. 2.

All'articolo 2 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, istitutivo di una imposta erariale sul gas metano, è aggiunta la seguente lettera:

« e) il gas ottenuto nella trasformazione di cui al terzo comma dell'articolo 1, consu-

mato per l'esercizio degli stabilimenti indicati nello stesso terzo comma ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI